

**B. Riguardanti gli studi statistici**

Lo studio statistico di cui all'articolo 22 deve riguardare tutti gli animali contemplati nell'allegato III, capo A, sezione I, punti 1.1 e 1.2.

Questa disposizione applicabile per un periodo di un anno può essere riesaminata alla luce dell'esperienza acquisita nel corso dei primi sei mesi.

---